

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

telefono
e-mail
web

+41 91 814 17 11
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

persona
incaricata

Riccardo Passarella

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 17 15
riccardo.passarella@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

tramite portale AC

Bellinzona 17 luglio 2023

Circolare SEL n. 8/2023

Modifiche della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e del Regolamento d'applicazione del 30 giugno 1987 (RALOC) in vigore dal 1. settembre 2023

Signore e signori Sindaci e Municipali,

la presente circolare segue la Circolare SEL n. 5/2023 del 10 marzo 2023, nella quale sono state presentate le modifiche della LOC entrate in vigore il 1. aprile scorso (BU n. 8 del 10 marzo 2023) in cui si riservava l'ulteriore entrata in vigore dell'art. 193 cpv. 1bis LOC e di nuove disposizioni del RALOC. Si completa in questo modo la revisione della LOC e del suo Regolamento intrapresa con la presentazione del messaggio governativo n. 8127 del 9 marzo 2022 ([Messaggio n. 8127](#)).

I nuovi articoli entreranno in vigore il **1. settembre 2023**. Si tratta, oltre **all'art. 193 cpv. 1bis LOC, degli artt. 44a, 18a, 11b RALOC** (cfr. BU n. 25 del 7 luglio 2023). Trovate di seguito alcune indicazioni sui loro contenuti e la loro portata.

Art. 193 cpv. 1bis LOC e art. 44a RALOC

Il nuovo art. 193 cpv. 1bis LOC permette al Legislativo comunale di delegare ad altri enti pubblici o a soggetti privati di proprietà pubblica la messa in atto di risoluzioni adottate in base all'art. 13 cpv. 1 lett. e/g LOC o all'art. 175 LOC. Di rilievo quanto segue; per più ampie spiegazioni si rinvia al citato messaggio governativo (pag. 12 segg.).

- Risoluzioni delegabili

Le risoluzioni di cui l'attuazione sarà delegabile ad altri enti pubblici o soggetti privati concernono essenzialmente l'esecuzione di interventi relativi a infrastrutture pubbliche o la realizzazione di simili infrastrutture che toccano gli interessi del soggetto cui il compito viene delegato.

- Strumenti di delega

La delega potrà avvenire in particolare tramite mandati di prestazione o la sottoscrizione di convenzioni (artt. 193a e 193b LOC). L'art. 44a cpv. 2 RALOC indica il contenuto essenziale

dell'atto di delega, ossia le indicazioni sull'oggetto della delega e i modi e termini di attuazione, gli strumenti di controllo a disposizione del Comune a garanzia dell'esecuzione, le disposizioni sulle procedure da seguire in caso di modifica dei progetti o adattamenti finanziari e l'indicazione sull'obbligo di attuare la LCPubb e altre leggi puntualmente applicabili.

- Enti esecutori

I soggetti cui si possono delegare questi compiti saranno perlopiù altri Comuni, Consorzi di Comuni, società organizzate nelle forme del diritto privato ma di proprietà pubblica (per esempio SA il cui capitale sociale è detenuto in maggioranza o esclusivamente da uno o più Comuni).

- Responsabilità del Comune e compiti non delegabili

Nonostante la delega, il Comune rimane in ogni caso il responsabile ultimo dell'attuazione del compito in questione (art. 193 cpv. 2 LOC). Inoltre, non è delegabile l'esperimento delle procedure che le leggi speciali attribuiscono direttamente all'Esecutivo o al Legislativo comunale, segnatamente quelle previste dalla legge edilizia o dalla legge sulle strade. Restano infine riservati i casi di delega già previsti in altre leggi (per esempio art. 2 Legge sui contributi di miglioria).

Le condizioni e le modalità di attuazione del compito delegato sono invece demandate al nuovo art. 44a RALOC. La disposizione riprende i principi poc'anzi indicati e stabilisce i contenuti essenziali dell'atto di delega (vedi cpv. 2).

Art. 193 LOC	Art. 44a RALOC
<p>Esecuzione dei compiti pubblici. a) principi</p> <p>¹Invariato.</p> <p>^{1bis} nuovo Assemblea e consiglio comunale possono delegare l'esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall'oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.</p> <p>²Invariato</p> <p>³Invariato</p> <p>⁴Invariato</p> <p>⁵Invariato</p>	<p>nuovo Delega d'attuazione di investimenti a soggetti esterni (art. 193 cpv. ^{1bis} LOC)</p> <p>Art. 44a ¹ Assemblea e Consiglio comunale possono delegare a soggetti esterni la messa in atto di loro risoluzioni secondo gli art. 13 cpv. ¹ lett. e/g e 175 LOC che la legge non attribuisce in modo vincolante al Comune. I destinatari della delega sono enti pubblici o soggetti privati di proprietà pubblica, i cui interessi sono toccati dall'oggetto della risoluzione.</p> <p>² L'atto di delega prevede contenuti quali:</p> <p>a) oggetto della delega, modi e termini d'attuazione, eventuali controprestazioni;</p> <p>b) modalità informative e di controllo a favore del Comune per garantire il rispetto della risoluzione del legislativo;</p> <p>c) procedure da seguire in caso di prospettive di modifiche progettuali e finanziarie, con clausola di competenza a favore del legislativo comunale per le decisioni al riguardo;</p> <p>d) obbligo di sottostare nell'attuazione alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e alle altre leggi puntualmente applicabili all'oggetto.</p>

	³ È riservato l'ossequio dei disposti di legge speciale, delle procedure di competenza dei Comuni e degli art. 174, 176 e 193a e b LOC.
--	--

Artt. 18a e 11b RALOC

La modifica dell'art. 18a e il nuovo art. 11b RALOC completano gli artt. 94 cpv. 2bis e 70 cpv. 1bis LOC, in vigore dal 1. aprile scorso.

Art. 18a RALOC

Con il nuovo art. 94 LOC cpv. 2^{bis} è stata introdotta la facoltà di tenere sedute municipali in videoconferenza; ciò per giustificati motivi da ponderare dal collegio medesimo.

La modifica dell'art. 18a RALOC introduce un nuovo cpv. 2 con cui viene disposto che i membri del Municipio devono sottoscrivere un impegno alla riservatezza nel rispetto dell'art. 104 LOC nel caso in cui si organizzino sedute in videoconferenza o si autorizzino dei municipali a partecipare alle sedute in questa forma.

In risposta ad un sondaggio dell'ottobre 2021 della SEL, da parte dei Municipi medesimi è stata segnalata l'esigenza di riservatezza e salvaguardia dei dati, essendo i rischi d'interferenza di terzi non autorizzati e di divulgazioni improprie maggiori (v. messaggio n. 8127 - pag. 3). Si tratta del medesimo impegno già in vigore nel caso in cui per la preparazione e lo svolgimento delle sedute è implementato un sistema di gestione elettronica dei documenti (art. 18a cpv. 1 RALOC). Potrà pertanto essere impiegato lo stesso modello già in uso, adattandolo laddove necessario.

Art. 18a RALOC

Art. 18a ¹ I membri del municipio, se per la preparazione e lo svolgimento delle sedute municipali è implementato un sistema di gestione elettronica dei documenti, sottoscrivono un impegno ad un suo uso conforme all'art. 104 LOC.

² ^{nuovo} **Un impegno alla riservatezza e all'integrità delle discussioni nel rispetto dell'art. 104 LOC va pure sottoscritto se si tengono sedute municipali in videoconferenza o si autorizzano membri di municipio a parteciparvi in questa forma.**

Art. 11b RALOC

Per quanto riguarda il nuovo art. 11b RALOC, esso riprende la modifica dell'art. 18a RALOC appena menzionata, ma nell'ambito del nuovo art. 70 cpv. 1bis LOC, che ha introdotto la facoltà di organizzare le sedute delle commissioni del legislativo comunale nella forma della videoconferenza, qualora ciò fosse necessario per giustificati motivi. Si tratta pertanto per i commissari di sottoscrivere un impegno alla riservatezza nel rispetto dell'art. 104 LOC.

Art. 11b RALOC**Sedute commissionali in videoconferenza**

(art. 70 cpv. 1bis e art. 104 LOC)

Art. 11b ^{nuovo}

Se si tengono sedute commissionali in videoconferenza o si autorizzano membri a parteciparvi in questa forma, i commissari sottoscrivono un impegno alla riservatezza e all'integrità delle discussioni, nel rispetto dell'art. 104 LOC.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione


Marzio Della SantaLa Capoufficio amministrativo
e del contenzioso
Carla BiascaAllegato:

- Stralcio BU n. 25 del 7 luglio 2023

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 149
Bellinzona, 7 luglio 2023

N. 25

Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC)

modifica del 5 luglio 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) è modificato come segue:

Sedute commissionali in videoconferenza

(art. 70 cpv. 1^{bis} e art. 104 LOC)

Art. 11b Se si tengono sedute commissionali in videoconferenza o si autorizzano membri a parteciparvi in questa forma, i commissari sottoscrivono un impegno alla riservatezza e all'integrità delle discussioni, nel rispetto dell'art. 104 LOC.

Sottoscrizione di un impegno alla riservatezza

(art. 94 cpv. 2^{bis}, art. 98 cpv. 6, 104 e 105 cpv. 1 LOC)

Art. 18a ¹I membri del municipio, se per la preparazione e lo svolgimento delle sedute municipali è implementato un sistema di gestione elettronica dei documenti, sottoscrivono un impegno ad un suo uso conforme all'art. 104 LOC.

²Un impegno alla riservatezza e all'integrità delle discussioni nel rispetto dell'art. 104 LOC va pure sottoscritto se si tengono sedute municipali in videoconferenza o si autorizzano membri di municipio a parteciparvi in questa forma.

TITOLO IX

Regolamenti, ordinanze, convenzioni, svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al Comune

Delega d'attuazione di investimenti a soggetti esterni

(art. 193 cpv. 1^{bis} LOC)

Art. 44a ¹Assemblea e Consiglio comunale possono delegare a soggetti esterni la messa in atto di loro risoluzioni secondo gli art. 13 cpv. 1 lett. e/g e 175 LOC che la legge non attribuisce in modo vincolante al Comune. I destinatari della delega sono enti pubblici o soggetti privati di proprietà pubblica, i cui interessi sono toccati dall'oggetto della risoluzione.

²L'atto di delega prevede contenuti quali:

a) oggetto della delega, modi e termini d'attuazione, eventuali controprestazioni;

- b) modalità informative e di controllo a favore del Comune per garantire il rispetto della risoluzione del legislativo;
- c) procedure da seguire in caso di prospettive di modifiche progettuali e finanziarie, con clausola di competenza a favore del legislativo comunale per le decisioni al riguardo;
- d) obbligo di sottostare nell'attuazione alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e alle altre leggi puntualmente applicabili all'oggetto.

³È riservato l'ossequio dei disposti di legge speciale, delle procedure di competenza dei comuni e degli art. 174, 176 e 193a e b LOC.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.

Bellinzona, 5 luglio 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

~~Regolamento sul notariato (RN)~~

~~modifica del 5 luglio 2023~~

~~IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO~~

~~decreta:~~

I

~~Il regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN) è modificato come segue:~~

~~Capitolo terzo^{bis}~~

~~Delle disposizioni a causa di morte~~

~~Pubblicazione dei testamenti: avviso agli eredi e notifica agli interessati~~

~~**Art. 41a** ¹Salvo disposizione diversa del pretore, il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo dà avviso a tutti gli eredi conosciuti dell'udienza di pubblicazione del testamento davanti al pretore (art. 557 cpv. 2 CC).~~

~~²Egli è autorizzato a ricevere dalle autorità preposte la documentazione necessaria a identificare gli eredi in vista della pubblicazione del testamento e della relativa notifica agli interessati (art. 558 CC).~~

II

~~Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.~~

~~Bellinzona, 5 luglio 2023~~

~~Per il Consiglio di Stato~~

~~Il Presidente: **Raffaele De Rosa**~~

~~Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**~~